



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ANNONI	FLAVIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MINATTA	GABRIELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	SECCHI	MAURIZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 251/2017
depositato il 06/11/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420000018618414000 REGISTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420000020665424000 REGISTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420010028319004000 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420010037200908000 REGISTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420020003657609000 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420020004093800501 IVA-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420020006438814501 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420020006438915501 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420020006459939000 REGISTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420020007257820501 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420030000311208000 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420030000803292501 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420030003361709501 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420031001866216000 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420031002790047501 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420040000321905501 ILOR
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420040000482934000 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420040001008279501 IVA-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13420070002075102000 IRPEF-ALTRO

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - LECCO
VIA GREZAR 14 00100 ROMA

difeso da:

PORCU MARIA ELISABETTA
VIA SAN BENEDETTO 13 09100 CAGLIARI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 251/2017

UDIENZA DEL

22/02/2018 ore 14:00

N°

76/2018

PRONUNCIATA IL:

22/02/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/03/2018

Segretario





(segue)

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MOLTENI ROBERTO
VIA PREVIATI 25 23900 LECCO LC

SEZIONE .

N° 2

REG.GENERALE

N° 251/2017

UDIENZA DEL


22/02/2018 ore 14:00

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Molteni, ha impugnato n. 19 cartelle esattoriali, mai notificate, portanti asseriti crediti erariali relativi agli anni d'imposta dal 1993 al 2003 per imposta di registro, addizionale regionale IRPEF, addizionale comunale IRPEF, IVA, imposta sul patrimonio, ILOR, sanzioni ed interessi, emesse da Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia).

Il ricorrente, nel mese di ottobre 2017, si recava presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ove gli veniva comunicato di avere delle pendenze debitorie per una cartella dell'Amministrazione Finanziaria - Direzione Provinciale di Lecco e la stessa rilasciava al contribuente l'estratto di ruolo relativo alle 19 cartelle oggi in contestazione.

Dall'esame degli estratti di ruolo si rileva come il concessionario della riscossione asserisce di aver notificato le cartelle esattoriali rispettivamente nelle seguenti date: 17/11/2000, 27/03/2001, 25/05/2001, 03/08/2001, 11/07/2002, 26/10/2004, 26/10/2004, 26/10/2004, 24/10/2002, 26/10/2004, 22/04/2003, 26/10/2004, 26/10/2006, 02/02/2004, 13/11/2006, 13/11/2006, 15/04/2004, 13/11/2006 e 18/06/2007.

Tanto premesso, chiede il ricorrente, nel merito, dichiarare nulle o annullare le cartelle esattoriali sostenendo l'inesistenza della notifica delle cartelle impugate e quindi nullità delle cartelle stesse per intervenuta decadenza, intervenuta prescrizione del credito esattoriale o, comunque, non  tenutezza del ricorrente al pagamento di tali cartelle.

Conclude confermando che le 19 cartelle non sono mai state validamente notificate ed inoltre il credito vantato è prescritto essendo decorso il termine di prescrizione di 5 anni, non essendo sino ad oggi mai intervenuto un valido atto di interruzione della prescrizione.

Con memoria aggiuntiva, fa presente che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non si è costituita in giudizio nell'ultimo termine utile per produrre documenti e conseguentemente le sue controdeduzioni non possono essere tenute in considerazione dal Collegio giudicante e la conferma delle richieste formulate nel ricorso principale. Conclude ribadendo le richieste formulate nel ricorso principale.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione non si è costituita.

All'odierna udienza la parte ricorrente si riporta al ricorso principale.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è assente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che il ricorrente impugna n. 19 estratti di ruolo, ma soprattutto impugna gli atti prodromici (le cartelle risalenti).


Il ricorso è pertanto ammissibile secondo costante Giurisprudenza della Cassazione (sent. Cass. sez. un. n. 19704/2015) la quale ha più volte ribadito che, in forza del diritto alla difesa giudiziale, sono impugnabili gli atti che si chiamano ad altri atti precedenti, di cui si sostiene di non aver ricevuto regolare e/o tempestiva notifica e, quindi, legittima conoscenza.

Sostiene il ricorrente che le 19 cartelle esattoriali oggetto del ricorso non sono state mai validamente notificate al contribuente, in quanto lo stesso ne ha potuto avere una casuale, occasionale ed incompleta conoscenza solo in data 06 ottobre 2017 presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Osserva il Collegio che, in ossequio ai principi generali sull'onere della prova, grava sulla controparte l'onere di dimostrare di aver compiuto un valido procedimento di notifica per ciascuna delle 19 cartelle qui impugnate, allegando copia autentica delle cartelle esattoriali e la relativa relata di notifica.

Atteso, inoltre, che è onere dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione dimostrare la valida notifica delle cartelle esattoriali, il ricorrente solleva anche l'eccezione di intervenuta decadenza del potere di notifica di tutte le cartelle impugnate.

Infatti, ai sensi del DPR 602/1973 le cartelle di pagamento devono essere notificate entro i ben precisi termini decadenziali dell'art. 25.

Nessuna prova contraria è stata documentata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. 

Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione dei crediti, la Commissione rileva che non è mai intervenuto un valido atto di interruzione e, quindi, la prescrizione quinquennale è da ritenersi confermata.

In conclusione, nessuna di queste eccezioni risulta contestata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.


La Commissione, accoglie il ricorso e, vista la comunque intervenuta prescrizione, annulla le cartelle portanti i crediti erariali.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Liquidata le spese di giudizio a carico della parte soccombente in € 6.000,00, oltre accessori se ed in quanto dovuti, oltre rimborso contributo unificato.

Lecco, 22 febbraio 2018.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

